



di Alessandro Barzagli

Due diligence nella Supply chain: la proposta di Direttiva europea

Il tema della due diligence nella *supply chain* esce dai convegni di settore e dai refrain di marketing delle aziende, per avviarsi ad assumere dignità di legge a livello europeo.

Come è noto il problema è emerso crudamente nel 2013, quando si verificò il crollo del Rana Plaza di Savar, città del Bangladesh, che causò la morte di 1134 lavoratori ammassati in fabbriche ospitate in una costruzione fatiscente. Spostare la produzione in Paesi lontani, sulla carta una soluzione brillante per abbassare i costi, si rivelò tutto ad un tratto una azione egoistica che sposta su lavoratori non tutelati i costi e i rischi della produzione industriale. Da quel momento questo aspetto della globalizzazione è stato stigmatizzato e si è cominciato a parlare, anche complici le difficoltà nei trasporti dell'era Covid, di *reshoring* o perlomeno *near-shoring*. Le imprese della moda e del retail, per cui la reputazione è tutto, hanno compreso che debbono attivarsi velocemente per non perdere credibilità e di conseguenza anche quote di mercato.

Il legislatore europeo ha ritenuto, correttamente, che non sia possibile o opportuno vietare o limitare l'impiego di manodopera lontana, ma che siano necessari controlli seri e che l'onere degli stessi debba essere spostato sui produttori. L'esigenza è oggi all'ordine del giorno tanto da tenere banco praticamente in ogni convegno o rivista specializzata. Molte organizzazioni si propongono, ma non sempre è chiara la strada da percorrere anche per aziende che desiderino affrontare questo problema.

Pertanto un riordino della materia si impone, principalmente per due ordini di motivi. In mancanza di regole chiare, ogni impresa si organizza per conto proprio, sempre che ritenga di farlo ai sensi della propria policy di ESG: ciò crea una risposta sparsa, che si riflette in una grande confusione B2B e B2C. Seconda questione, non da poco: le aziende che hanno i mezzi, anche economici, sono in grado di devolvere risorse ed attenzione a questo tema, mentre le piccole stanno a guardare e la loro posizione sul mercato rischia di farsi più precaria.

La Commissione Europea nel febbraio 2022 ha pubblicato la proposta di Direttiva al Parlamento Europeo, in materia di *Corporate Sustainability Due Diligence*. A questa ha fatto seguito in tempi molto recenti (novembre 2022) una serie di emendamenti proposti dal Parlamento in prima lettura. L'iter prosegue dunque piuttosto spedito. L'obiettivo della Direttiva è individuare, prevenire ed attutire gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente attraverso un miglioramento delle pratiche di governo societario, con l'integrazione

di processi di gestione e attenuazione dei rischi nelle strategie aziendali. L'obbligo di vigilanza previsto dal testo dovrebbe essere inizialmente imposto alle imprese, qualsiasi sia il loro settore di attività, con più di 500 dipendenti ed un fatturato netto superiore a 150 milioni di euro a livello mondiale ed alle imprese con più di 250 dipendenti e un fatturato netto tra 40 e 150 milioni di euro a livello mondiale, che operano in settori considerati "ad alto rischio" (tessile e cuoio, agricoltura e allevamento, o sfruttamento delle risorse minerarie).

Si applicherebbe inoltre alle imprese, seppur extracomunitarie, che abbiano all'interno dell'UE un fatturato netto compreso fra 40 e 150 milioni di euro, purché almeno il 50% del fatturato netto a livello mondiale sia stato generato in uno dei settori considerati ad alto rischio.

Al fine di rispettare il dovere di diligenza, le imprese devono intraprendere sei diverse azioni: promuovere la "diligenza" nelle proprie politiche societarie; individuare gli impatti negativi effettivi o potenziali su diritti umani ed ambiente della propria supply chain; prevenirne ed attenuarne gli impatti negativi potenziali; instaurare e mantenere una procedura di reclamo; monitorare periodicamente l'efficacia della policy; effettuare pubblica comunicazione in merito a quanto precede.

Sono previste sanzioni pecuniarie che verranno decise dai vari stati membri, la designazione di autorità di controllo e la costituzione di una rete europea delle stesse. La Direttiva, la cui implementazione è attesa nei prossimi anni ma non troppo lontano nel tempo, segue in realtà iniziative già adottate dai singoli Stati, come per esempio quella della Germania, che con la legge denominata *Lieferkettengesetz*, che entra in vigore a gennaio, ha regolato aspetti simili.

La legge obbliga direttamente aziende che operino in Germania, con almeno 3000 dipendenti (1000 a partire dal 1 gennaio 2024) - ma gli obblighi si riflettono su tutti i fornitori esteri delle stesse - che chiederanno e in parte stanno già chiedendo ai loro fornitori di inserire nei rispettivi contratti specifici obblighi di *risk management*, *risk analysis*, monitoraggio, implementazione di sistemi per la segnalazione di rischi, reporting e obblighi manleva in caso di sanzioni a carico dei fornitori stessi. È pertanto verosimile che le aziende italiane che forniscono prodotti o servizi ad aziende tedesche che rientrano nell'ambito di applicazione della norma a breve si vedranno arrivare richieste del genere ed è quindi importante che le aziende italiane inizino ad organizzarsi internamente per far fronte in maniera concreta a tali richieste.